

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

ASSEMINI 2

ASSEMINI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2-ASSEMINI
Prot. 0022896 del 31/12/2025
IV-1 (Uscita)

Approvato dal Consiglio di Istituto
con delibera n. 2 del 27.11.2025

Regolamento per le deroghe sulla validità dell'anno scolastico

A.S. 2025/2026

IL COLLEGIO DOCENTI

VISTO il D. Lgs. 59/2004 che all'art. 11, comma 1, recita: "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo IO. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite";

VISTO il D.P.R. 122/2009 che all'articolo 14 comma 7 recita:

"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

ASSEMINI 2

ASSEMINI



continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

VISTA la C.M MIUR n. 20 del 4/03/2011 che fornisce chiarimenti in materia;

RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali;

DELIBERA di adottare il seguente

Regolamento per le deroghe sulla validità dell'anno scolastico

Art. 1

Gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.



Art. 2

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Art. 3

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze valutate come descritto. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 4, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del I ciclo.

*Simulazione sul monte ore annuali di 6 ore giornaliere X 171 giorni =
1026 ore annuali*

- $\frac{3}{4}$ di 1026 = 769 ore totali necessarie per essere scrutinati
- $1026 - 769 = \underline{257 \text{ ore max di assenza per chi si avvale dell'IRC o attività alternativa (42 giorni)}}$
- $257 - 34 = \underline{223 \text{ ore max di assenza per chi NON si avvale dell'IRC (37 giorni)}}$

Soglia da non superare fatte salve le deroghe.



Art. 4

Sono computate come ore di assenza rispetto al numero delle ore giornaliere effettive:

1. entrate in ritardo dopo 15' dall'inizio della I ora di lezione;
2. uscite in anticipo;
3. assenze per malattia;
4. assenze per motivi familiari;
5. astensione dalle lezioni;
6. non frequenza in caso di non partecipazione a uscite didattiche, a visite guidate o viaggi d'istruzione;
7. non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

Art. 5

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POFT e/o approvati dal Consiglio di classe);
- la partecipazione ad attività di orientamento;
- partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.
- In caso di sospensione con allontanamento dall'Istituto, qualora la famiglia accetti la sanzione alternativa, i giorni di sospensione non saranno conteggiati come assenze. Nel caso in cui la famiglia non aderisca alla sanzione alternativa o l'alunno/a non si presenti a scuola, i giorni previsti saranno invece considerati come assenze.



Art. 6

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

La didattica a distanza viene attivata in presenza di gravi patologie (certificazioni mediche pari almeno a 20 gg). Essa permette di garantire in assoluto il diritto all'educazione e all'istruzione dell'alunno homebound, offrire le migliori risorse possibili e raggiungere tutti gli studenti, nessuno escluso, valorizzando anche il team digitale della nostra scuola.

Art. 7

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Tutte le motivazioni devono essere presentate al rientro o al massimo entro i due giorni successivi. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata), effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:



- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
 - assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
- entrate posticipate o uscite anticipate per:
 - motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado);
 - terapie continuative per gravi patologie;
 - analisi mediche;
 - disservizio trasporti;
 - attività culturali che vedono l'allievo attore o relatore;
 - entrate ed uscite variate rispetto all'orario per disposizione del Dirigente.



Art. 8

Le ore scolastiche svolte in attività di recupero, in progetti del PTOF, in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curriculare e debitamente certificate dal docente referente, costituiscono ore effettivamente svolte e concorrono al monte ore annuale.

Art. 9

I casi eccezionali non contemplati dal presente regolamento saranno oggetto di valutazione nel Consiglio di Classe.

Art. 10

Tutte le giustificazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa giustificata o ingiustificata), effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.